

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK" CASTELLALTO

SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I° GRADO

Via del Municipio, n.°1 64020 Castellalto Presidenza 0861/296790 Uffici 0861/296713 fax 0861/320114 C.F. 80003190677 Sito web www.iccastellalto.edu.it e-mail teic82400b@istruzione.it

Prot. n. 3618 del 31/10/2018

Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 44 del 2001

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento a esperti esterni all'Istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44.
- 2. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del c.c.
- 3. Non sono disciplinati dal presente Regolamento gli incarichi conferiti a persone giuridiche, università, società, cooperative, associazioni ecc., che rientrano, invece, nella fattispecie dell'appalto di servizi, disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

- 1. Dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto all'Istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
- 2. Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'Istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
- 3. È fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

- 1. Nel caso in cui l'Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. Pertanto, nel caso in cui l'Istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:
 - contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. ss. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
 - contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. ss. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del TUIR;
 - contratti di collaborazione coordinata e continuativa (solo sino al 31 dicembre 2018 cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 1 dell'11 gennaio 2018).

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

- 1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso lettere di invito.
- 2. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) tipologia contrattuale;
 - f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
- 3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione, e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- 4. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; la "specializzazione universitaria" è comprovata dal requisito minimo del possesso di laurea magistrale o titolo equivalente. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare e comparare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 - Procedura comparativa

- 1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
- 2. A ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
 - e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche.
- 3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti, il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
- 4. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a tutte o ad alcune delle seguenti voci:
 - a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
 - b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
 - c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
 - d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
 - e) pubblicazioni attinenti all'attività oggetto dell'incarico;
 - f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
 - g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
 - h) corsi di aggiornamento frequentati relativi alla materia oggetto dell'incarico;
 - i) qualità della proposta progettuale (pertinenza, efficacia, qualità dei materiali proposti, metodologia didattica).
- 5. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
 - abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
 - abbiano già svolto esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico con valutazione positiva presso istituzioni scolastiche;
 - minore età.

Art. 6 - Esclusioni

- 1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da "intuitu personae", che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente ma che si svolge in maniera del tutto autonoma (ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) e per la quale sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00 quale spesa comparabile a un rimborso spese (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).
- 2. Restano fermi il rispetto dei criteri e dei presupposti per il conferimento dell'incarico, di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 7 - Stipula del contratto

- 1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.
- 2. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale obbligo di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Teramo;
- l'informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003.

Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso

- 1. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
- 2. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.
- 3. Fermo restando quanto sopra, per attività finanziate dall'Istituzione scolastica o con fondi diversi da quelli del FSE, i compensi orari massimi sono determinati nelle misure seguenti:
 - Attività di docenza: fino a € 40,00/ora onnicomprensivi
 - Attività di progettazione e consulenza: fino a € 30,00/ora onnicomprensivi
 - Attività di coordinamento/tutor: fino a € 30,00/ora onnicomprensivi
- 4. In caso di attività cofinanziate da specifici avvisi pubblici e/o da fondi dell'Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi; in mancanza di indicazioni, si farà riferimento ai seguenti criteri:
 - in caso di partecipazione di personale interno, la retribuzione sarà determinata in base alla Tabella 6 del CCNL Scuola 2007;
 - si terrà conto dei massimali di costo previsti dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro;
 - qualora non fosse possibile quantificare in ore lo svolgimento dell'attività lavorativa, sarà consentito determinare il compenso in misura forfettaria.
- 5. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.
- 6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
- 7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 - Ricorso alle collaborazioni plurime

- 1. Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007. Con tali docenti non verrà stipulato un contratto ma l'incarico verrà conferito mediante una "lettera di incarico".
- 2. In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico di appartenenza.
- 3. Le attività attribuite a docenti esterni mediante il ricorso alle collaborazioni plurime sono retribuite nella misura stabilita nel CCNL Scuola 2007; i relativi compensi non possono essere a carico del FIS.

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
- 3. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 11 - Pubblicità ed efficacia

- 1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.
- 2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
- 3. Inoltre, dato che l'efficacia dei contratti di collaborazione con esperti esterni è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, sul sito istituzionale dell'Istituto scolastico, Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, Sotto Sezione COLLABORATORI E CONSULENTI, sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

AMMINISTRAZIONE CONFERENTE	SOGGETTO PERCETTORE	OGGETTO DEL CONTRATTO	DURATA	IMPORTO
		del //	Dal Al	,00 (IVA esclusa)

- 4. A tali informazioni sono allegati i seguenti documenti:
 - curriculum vitae (con esclusione di dati eccedenti quali recapiti personali, codice fiscale, ecc.) ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013.
 - attestazione verifica sussistenza situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 20, del D.lgs. 39/2013;
 - dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Ammirazione o lo svolgimento di attività professionali, ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. c) del D.lgs. 33/2013.
- 5. La pubblicazione di dette informazioni va effettuata entro tre mesi dal conferimento e con una durata nei tre anni successivi.

6. Pertanto, la pubblicazione, sul sito istituzionale (Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Collaboratori e Consulenti), degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, e con allegato il curriculum vitae e l'attestazione verifica sussistenza situazioni di conflitto di interesse, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (Anagrafe delle Prestazioni), sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Art. 12 - Interventi di esperti a titolo gratuito

- In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. L'individuazione di esperti a titolo gratuito va comunque effettuata nelle modalità previste dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
- 2. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 13 - Incarichi a personale in quiescenza

- 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, è vietato conferire incarichi di studio e consulenza a personale, lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza. A tale personale è tuttavia possibile conferire incarichi di docenza, in cui sia definito con precisione l'incarico didattico e il cui compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario.
- 2. Ai sensi della L. n. 724/1994, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca al personale scolastico di questa Istituzione che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità; lo stesso divieto vale per il personale scolastico che ha avuto rapporti di lavoro o impiego con questa Istituzione nei cinque anni precedenti alla cessazione dal servizio per quiescenza anticipata.

Art. 14 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

- 1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente:
 - la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001;
 - dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 20, del D. lgs. 39/2013.
- L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni (www.perlapa.gov.it) degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.lgs. n. 165 del 2001.

Art. 15 – Adempimenti nei rapporti tra esperti e Istituzione scolastica

1. Gli incarichi previsti dal presente Regolamento non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e di attestazione della regolarità contributiva (DURC).

2.	La fatturazione elettronica è richiesta solo per gli incarichi conferiti a esperti esterni liberi professionisti con partita IVA; alle fatture emesse da tali esperti nei confronti dell'Istituzione scolastica si applica lo <i>split payment</i> .						
II į	Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2018						